

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 10/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 18.12.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 18 dicembre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE KONATE AMARA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 3 luglio aprile 2018, la ASD Città di Gragnano ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 26 giugno 2018, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Konate Amara della somma di € 2.300,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno la Società reclamante eccepiva la assoluta inesistenza ed infondatezza delle richieste del giocatore, attesa l'esistenza di n. 3 assegni e di quietanze, consegnate dalla vecchia alla nuova compagine societaria, e da quest'ultima prodotte innanzi la CAE delle quali, però, il calciatore aveva disconosciuto alcune firme.

Deduceva, quindi, la carenza della perizia disposta dalla CAE a seguito dell'avvenuto disconoscimento ed, in particolare, degli strumenti utilizzati dalla Procura Federale per analizzare le firme del calciatore apposte sulle quietanze di pagamento, e ritenute apocriefe e l'erroneità delle conclusioni in essa perizia rassegnate.

Chiedeva, pertanto, in via principale l'annullamento della delibera impugnata, ed in via istruttoria disporsi perizia per accettare la veridicità delle firme del calciatore.

Il calciatore Konate Amara, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali deduceva l'infondatezza dei motivi di reclamo, contestando gli eccepiti asseriti vizi della perizia.

Riguardo alla stessa, invero, affermava che la Procura aveva verificato la falsità delle liberatorie anche nelle firme, a seguito di indagini e accertamenti in forza dei quali era stato accertato che il

calciatore non avrebbe giammai potuto sottoscrivere la liberatoria del 28.6.2017, dal momento che aveva lasciato l'Italia in data 3.6.17 e vi aveva fatto ritorno soltanto il 19.7.2017; a supporto, faceva presente di aver depositato nel giudizio dinanzi al CAE copia del passaporto con timbro di uscita e di ritorno in Italia.

Affermava che negli atti depositati e prodotti da controparte "Atto di Liberatoria del 24.1.2017 e 28.6.2017", la falsità delle sottoscrizioni era, peraltro, grossolana ed evidente, se solo si operava un confronto *ictu oculi* con la firma vera apposta nella liberatoria del 22.12.2016, unico documento, peraltro, redatto su carta intestata del Club.

Asseriva ancora che la consapevolezza della ASD Città di Gragnano del mancato pagamento sarebbe emersa anche dai messaggi whatsapp provenienti dal figlio dell'attuale presidente e capitano della squadra ASD Gragnano, utenza 3925388642, stesso inviati nel periodo 12/14.10.2017 e, quindi, successivamente al periodo di riferimento datato nelle liberatorie, nei quali era contenuto l'invito a non "fare vertenza" e che la società, anzi il padre, era intenzionato a pagarlo.

Concludeva, infine, il calciatore Konate che, in ogni caso, le liberatorie prodotte non erano supportate da riscontri bancari, né vi era prova dell'effettivo pagamento e incasso da parte dello stesso, ed, anche in questa sede, confermava l'entità delle somme effettivamente percepite dall'ASD Gragnano, e l'ulteriore debenza di euro 2.300,00 a saldo, insistendo, pertanto, per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Alla riunione del 16 ottobre 2018 questo Tribunale, ritenuta la necessità ai fini del decidere, emetteva ordinanza con la quale invitava le parti a comparire per la successiva data del 22/11/2018.

Prima tale udienza, il legale del calciatore chiedeva un differimento per consentire allo stesso, che al momento si trovava nel suo paese di origine per un lutto, di essere presente.

A tale richiesta aderiva anche la società reclamante, per cui la vertenza veniva rinviata alla seduta del 18/12/2018 nella quale, dopo la discussione, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo proposto dalla ASD Città di Gragnano è infondato e deve essere rigettato.

Invero, dall'analisi degli atti della controversia, diversamente da quanto sostenuto dalla società reclamante, non emerge in alcun modo la prova dell'asserito effettivo pagamento del giocatore né da parte dell'attuale né della vecchia dirigenza.

Anzi tutti gli elementi, prodotti ed analizzati nel corso della CTU disposta innanzi la CAE (passaporto, firme apposte sulle quietanze disconosciute dal calciatore e comparazione di queste con la firma apposta in sede di perizia, messaggi whatsapp), portano esattamente a ritenere il contrario, e cioè il mancato totale adempimento contrattuale da parte della società nei confronti del calciatore.

Del pari infondato risulta, pertanto, l'asserito vizio procedimentale invocato dalla reclamante inerente la suddetta perizia, laddove nella stessa espressamente si fa riferimento alla circostanza di avere fatto apporre al calciatore *"più volte la propria firma la fine di poterla comparare con quelle disconosciute in calce alle quietanze contestate"*, e vengono espressamente indicati tutti gli atti presi ad esame, utili ai fini del decidere, e le motivazioni delle conclusioni cui è pervenuto il Ctù.

I motivi di reclamo proposti dalla Società ASD Città Di Gragnano non possono, quindi, che essere disattesi e come tali rigettati, a nulla rilevando ai fini della responsabilità che le quietanze siano state consegnate dalla vecchia alla nuova compagine.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve essere, pertanto, confermata, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Gragnano e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Konate Amara, quantificate in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 7 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI TORREGROTTA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TIRRENIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 831 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GAMBINO GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. II/E DEL 13.06.2018.

Ordinanza.

3) RECLAMO N° 28 DELLA SOCIETÀ US CLASSE CONTRO LA SOCIETÀ UC SINALUNGA ASD (EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS, (DANNI ARRECATI ALLA RETE DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "COMUNALE 1" DI CLASSE IN OCCASIONE DELLA GARA CLASSE – SINALUNGHESE DEL 10.6.2018 GARA DI SPAREGGIO 2° CLASSIFICATE CAMPIONATO DI ECCELLENZA).

Con reclamo datato 19/08/2018 ma inviato solo il successivo 10/09/2018, la Società US Classe adiva questo Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in €. 3.000,00 oltre IVA, arrecati dai sostenitori della Società UC Sinalunga ASD, al termine della gara, alla rete di recinzione dell'impianto sportivo "Comunale 1" di Classe in occasione della gara Classe – Sinalunghese disputata il 10.6.2018, gara di Spareggio 2° classificate campionato di eccellenza.

Dopo aver richiamato il C.U. della LND n. 324 del 11/06/2018 con il quale il Giudice Sportivo aveva comminato un'ammenda di €. 300,00 a carico della Sinalunga, per i danneggiamenti dei propri sostenitori alla rete di recinzione, con obbligo del risarcimento dei danni, se richiesti e documentati, la società ricorrente produceva documentazione fotografica degli stessi, nonché il preventivo della ditta "Caporali Recinzioni Srl" per un totale di €. 3.000,00 + IVA.

La stessa faceva, altresì, presente di avere già inviato il preventivo alla Società Sinalunga con raccomandata del 09/07/2018, che allegava, ma che quest'ultima però, con raccomandata del 18/07/2018, si era dichiarata disponibile a chiudere la vicenda proponendo il pagamento di una somma tra € 700,00/1.000,00.

Aggiungeva la reclamante di avere, pertanto, in data 15/08/2018 inviato una email alla UC Sinalunghese, con la quale aveva richiesto nuovamente l'integrale risarcimento dei danni subiti, come da preventivo, ma che la suddetta società, con email del 17/08/2018, aveva confermato di non accettare tale richiesta, per cui non avendo raggiunto una soluzione bonaria, si era rivolta a questo Tribunale per ottenere la giusta decisione del caso.

Avverso il predetto reclamo, venivano presentate tempestive controdeduzioni dalla Società UC Sinalunga ASD, la quale, ricostruendo il reale svolgersi dei fatti, contestava la sproporzionata richiesta di risarcimento avanzata dalla US Classe, totalmente lontana dai prezzi di mercato, e

confermava la volontà, già manifestata alla società reclamante, di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda con il pagamento di € 700,00.

Alla riunione del 2/11/2018 questo Tribunale, ritenuta la necessità ai fini del decidere, emetteva ordinanza con la quale invitava la UC Sinalunga ASD a documentare la prova dell'avvenuta notifica del ricorso da parte della Società US Classe entro il 30/11/2018, rinviando per la trattazione al 18 dicembre 2018.

A tale udienza, dopo la discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

Il reclamo proposto dalla la Società US Classe è inammissibile.

È di fatto sufficiente rilevare che, malgrado il reclamo fosse datato 19/08/2018 lo stesso risulta inviato a questo Tribunale solo il successivo 10/09/2018 e sebbene sia formalmente intestato, oltre che a questo Tribunale, anche alla UC Sinalunga ASD, manca la prova dell'avvenuto contestuale invio alla stessa in data 10/09/2018, per cui lo stesso è inammissibile per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 30, comma 33, CGS.

Le raccomandate prodotte ed in atti riguardano, invero, le precedenti comunicazioni indirizzate alla UC Sinalunga ASD ma non v'è prova agli atti della contestualità dell'invio del reclamo a Questo Tribunale e alla Società UC Sinalunga ASD in data 10/09/2018, così come richiesto dalla sopra richiamata norma federale, come peraltro confermato.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone addebitarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 29 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Con ricorso del 24.04.2018, il calciatore Antonio Esposito conveniva la società Lupa Roma FC Srl dinanzi la Commissione Accordi Economici LND al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 6.640,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti ed avente ad oggetto la prestazione dell'attività sportiva del calciatore in favore della società nella stagione sportiva 2017/18.

L'Esposito, a fondamento della domanda, sosteneva di essere creditore della società del predetto importo, deducendo che – a fronte di un credito maturato di complessivi € 10.840,00 (€ 10.000,00 del compenso prestabilito, oltre € 840,00 per convocazioni ricevute) – la Società aveva provveduto a versargli il minore importo € 4.200,00.

La società Lupa Roma FC Srl, in data 29 agosto 2018, trasmetteva le controdeduzioni nelle quali, preliminarmente, eccepiva di non aver mai ricevuto il ricorso introduttivo e, nel merito, denunciava delle inadempienze del calciatore, già messe al vaglio della Procura Federale.

Con sentenza del 18.09.2018, pubblicata nel C.U. n. 104/CAE-LND, la Commissione Accordi Economici, rilevata la tardività delle controdeduzioni della società, accoglieva il ricorso del calciatore e condannava la Lupa Roma FC Srl al pagamento - in favore di quest'ultimo - dell'importo richiesto di € 6.640,00.

Con reclamo del 18.09.2018, la Lupa Roma FC Srl impugnava la predetta decisione, chiedendone la riforma/annullamento, eccependo – preliminarmente – un vizio del contraddittorio nel giudizio di prime cure, stante la mancata ricezione del ricorso introduttivo da parte della società. In subordine, nel merito, l'appellante eccepeva la non debenza delle somme richieste, stanti i reiterati inadempimenti del giocatore, il quale non aveva comunicato di essersi infortunato, e successivamente diveniva irreperibile.

In data 27.09.2018 il calciatore Esposito trasmetteva le controdeduzioni con le quali allegava la documentazione attestante l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CAE in data 24.04.2018 alla sede della società per compiuta giacenza e, nel merito, documentava l'infortunio intercorso ed eccepeva la mancata ricezione delle note di contestazione.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 18 dicembre 2018.

L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale come non sia intercorsa alcuna violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado, in quanto il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla società, come dimostrato dall'Esposito mediante la produzione della relativa attestazione.

Tanto premesso, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Lupa Roma FC Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MISALE SANTINO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

In data 3.7.2018 il calciatore Santino Misale adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi dichiarare creditore della SSD ACR Messina Srl della somma di € 500,00, quale saldo dell'accordo economico convenuto per la stagione sportiva 2017-2018.

La Commissione Accordi economici, ritenuta probante la documentazione depositata e in assenza di qualsiasi deduzione ed eccezione della società SSD ACR Messina Srl in quanto non costituitasi, condannava quest'ultima al pagamento della somma di € 500,00 con decisione prot.9. CAE 2018 CU 114 del 1.10.18.

La decisione veniva comunicata ed impugnata dalla società in data 5.10.2018, la quale assumeva che il ricorso iniziale non sarebbe mai stato a lei notificato, che il calciatore avrebbe ricevuto € 1.500, somma provata da assegni e quietanza, che il calciatore avrebbe stato punito con multe per € 1.000 mai saldate a causa del suo comportamento, e a causa di assenze ingiustificate dagli allenamenti, e per non aver reso materiale sportivo assegnatogli.

Si costituiva con memoria l'atleta, contestando il gravame e assumendo di aver ben notificato il reclamo introduttivo del giudizio con notifica via PEC all'indirizzo indicato; contestava altresì il mancato invio della documentazione allegata al gravame, contestava la insussistenza di prova

degli asseriti pagamenti, che peraltro confermava di non aver ricevuto. Contestava, come tardiva, la documentazione eventualmente depositata in sede di appello, e richiedeva la condanna alle spese della società appellante.

Alla udienza del 18.12.18 la controversia veniva decisa.

L'accordo economico risulta regolarmente e tempestivamente depositato in data pari alla sua decorrenza.

Il gravame è infondato e come tale va rigettato.

Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla asserita mancata comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio. Il calciatore Misale ha notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC all'indirizzo *acrmessina.ssd@pec.it* risultante dall'archivio INIPEC, e depositando le ricevute di accettazione e consegna; da ciò consegue la presunzione della effettiva e positiva notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Nel merito le doglianze si concretizzano in realtà in una eccezione di estinzione della obbligazione, (assumendo il pagamento di quanto richiesto), in una di inadempimento (assumendo un comportamento negligente attraverso asserite assenze ingiustificate agli allenamenti) e, larvatamente in una eccezione di compensazione (assumendo la detrazione dal dovuto dell'importo delle multe comminate dalla società all'atleta).

La prima è rinvenibile nel deposito di documentazione relativa ai pagamenti che assume essere intervenuti. Detta eccezione è tardivamente formulata in quanto i documenti sono depositati soltanto in secondo grado, e pertanto depositati in violazione dell'art 25 bis comma 5 Reg LND in I grado (*La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamoIn difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio*) e quindi in modo inammissibile.

Parimenti inammissibili sono le altre due eccezioni (inadempimento e compensazione), in quanto si tratta di eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma su istanza e impulso di parte, e come tali consumate con la costituzione e difesa in I grado. Proposte per la prima volta in secondo grado esse sono tardive e inammissibili.

L'infondatezza del gravame e la inammissibilità delle deduzioni proposte determinano la opportunità della condanna ex art. 33 comma 14 CGS alle spese, richiesta da parte resistente, e liquidate, in relazione all'ammontare della controversia, in € 100,00 oltre accessori.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ACR Messina SSD arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Misale Santino, quantificate in € 100,00 (euro cento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

6) RECLAMO N° 39 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANETTA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con reclamo del 24.07.2018 il calciatore Marco Manetta adiva la Commissione Accordi Economici

chiedendo la condanna della ACR Messina SSD ARL al pagamento dell'importo di € 4.200,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina SSD ARL in virtù dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114/CAE del 1.10.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo dell'atleta e condannava la ACR Messina SSD ARL al pagamento di € 4.200,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

Con reclamo del 5.10.2018, la ACR Messina SSD ARL impugna la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rileva che, in merito all'importo di € 4.200,00 di cui alla suddetta decisione, la somma pari ad € 2.000,00 non sarebbe dovuta in quanto nel corso della stagione 2017/2018 la ACR Messina SSD ARL avrebbe inflitto all'atleta due ammende, l'una dell'importo di € 1.400,00 per essersi rifiutato di effettuare senza alcuna giustificazione gli allenamenti nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017 e l'altra dell'importo di € 600,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva.

Sostiene, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 2.000,00, dovuta dal calciatore in virtù delle suddette sanzioni, sia da detrarsi dall'importo dovuto dalla società medesima in virtù della decisione impugnata.

In merito, poi, alla restante somma di € 2.200,00 al netto della suddetta eventuale compensazione, la società reclamante rappresenta di aver provveduto in data 5.10.2018 a corrispondere al calciatore Marco Manetta l'importo di € 2.200,00 tramite bonifico bancario, adempiendo, dunque, a tutti i propri obblighi economici.

Ritualmente notiziato del reclamo, l'atleta Marco Manetta controdeduce, rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'irricevibilità del reclamo della ACR Messina SSD ARL in quanto, nonostante la regolare notifica presso la sede della società del ricorso presentato dinanzi alla CAE, la medesima ACR Messina SSD ARL non si sarebbe costituita nel giudizio introdotto dinanzi alla CAE, con conseguente inammissibilità per violazione dell'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento della LND delle deduzioni e della relativa documentazione depositata per la prima volta dalla ACR Messina SSD ARL nel secondo grado di giudizio.

Nel merito, poi, il calciatore eccepisce la strumentalità delle sanzioni economiche applicate nei suoi confronti dalla società reclamante, rilevandone non solo la loro infondatezza ed illegittimità, ma contestandone altresì – trattandosi di materia disciplinare – la loro eventuale rilevanza dinanzi a questo Tribunale.

In relazione, poi, all'importo pari ad € 2.200,00 che la società reclamante sostiene di aver corrisposto con bonifico del 5.10.2018, il calciatore conferma detta circostanza, rappresentando, dunque, di essere ancora creditore della somma residua pari ad € 2.000,00.

Stante quanto sopra, con atto del 15.10.2018, controdeduce a sua volta la ACR Messina SSD ARL, rilevando che la medesima società non si sarebbe costituita dinanzi alla CAE in quanto il ricorso del calciatore sarebbe stato consegnato presso la sede della società ad un soggetto non autorizzato nonché insistendo nella regolarità delle sanzioni applicate dalla società stessa nei confronti del calciatore.

La vertenza veniva quindi decisa nella riunione del 18.12.2018.

In merito all'importo pari ad € 2.200,00, il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell'avvenuto

pagamento da parte della ACR Messina SSD ARL della suddetta somma con bonifico bancario effettuato in data 5.10.2018 in favore del calciatore Marco Manetta, il quale ha confermato espressamente la suddetta circostanza, con conseguente cessazione della materia del contendere in relazione al suddetto importo.

Relativamente, invece, alla contestazione da parte della società reclamante della restante somma pari ad € 2.000,00, si rileva, così come eccepito dal calciatore, la pacifica inammissibilità delle deduzioni e della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, in quanto la ACR Messina SSD ARL, seppur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non ha presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., precludendosi così la possibilità di formulare eccezioni e produrre in appello documenti, che ben avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo la motivata allegazione di circostanze impeditive).

Si osserva, infatti, come le esigenze di speditezza e celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio.

Stante quanto sopra, ne deriva la tardività della domanda di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL.

Per ulteriore completezza, in ogni caso, rileva altresì questo Tribunale Federale che i documenti prodotti dalla ACR Messina SSD ARL, qualora fossero stati ammissibili, sarebbero risultati in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione, in quanto le doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore attengono ad un profilo eventualmente disciplinare e, pertanto, non incidono sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere per l'importo di € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00) corrisposti con bonifico del 5.10.2018.

Conferma per il resto l'impugnata decisione.

Dispone addebitarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MELONI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con ricorso del 4 luglio 2018 l'atleta Giuseppe Meloni adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la società ASD Como 1907 Srl al pagamento della somma di € 4.500,00 quale somma residua del complessivo importo di € 20.000,00, pattuito per la stagione 2017/2018 in virtù di accordo economico, con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF, sottoscritto l'8 dicembre 2017 con la medesima ASD Como 1907 Srl.

La società resistente, con controdeduzioni inviate in data 19 settembre 2018 e pertanto tardive, eccepiva l'avvenuto pagamento in favore dell'atleta dell'intero importo pattuito a mezzo assegni e bonifici bancari, di cui l'ultimo – relativo al suddetto importo pari ad € 4.500,00 – effettuato in data 26 luglio 2018.

A dimostrazione di quanto eccepito, la società depositava copia degli assegni e dei bonifici relativi a detti pagamenti, copia della dichiarazione della LND del 27 luglio 2018 attestante la mancata

sussistenza di vertenze in atto da parte di tesserati nei confronti della medesima ASD Como 1907 Srl nonché copia delle certificazioni uniche per gli anni 2017 e 2018 relative al calciatore Giuseppe Meloni.

Stante quanto sopra, la Commissione Accordi Economici rilevava la tardività (e di conseguenza l'inammissibilità) delle controdeduzioni trasmesse dalla ASD Como 1907 Srl e, pertanto, accoglieva la domanda del calciatore, condannando la ASD Como 1907 Srl al pagamento della somma di € 4.500,00.

Tale decisione, comunicata in data 1 ottobre 2018 alla società, è stata da questa impugnata con reclamo dell'8 ottobre 2018.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Como 1907 Srl eccepisce l'avvenuto pagamento in favore dell'atleta dell'intero importo pattuito, così come da documentazione già depositata dinanzi alla CAE.

Sottolinea, poi, la società reclamante che con la nota del 27 luglio 2018 la LND avrebbe certificato non solo l'assenza di debiti della ASD Como 1907 Srl nei confronti dei tesserati ma altresì l'idoneità finanziaria – economica della medesima società al rilascio del *placet* per l'ammissione alla procedura di ripescaggio.

Conclude, pertanto, la ASD Como 1907 Srl chiedendo l'annullamento della delibera impugnata.

Ritualmente e tempestivamente notiziato del reclamo, controdeduce il calciatore Giuseppe Meloni, sottolineando come l'ultimo bonifico, effettuato dalla società reclamante a saldo dell'importo dovuto, sia stato effettuato in data 26 luglio 2018, ovvero successivamente alla notifica del reclamo presentato dinanzi alla CAE in data 4 luglio 2018.

Rileva, poi, il calciatore, che le controdeduzioni depositate dalla ASD Como 1907 Srl (nonché la relativa documentazione) non sarebbero state prese in considerazione dalla CAE in quanto tardive. Conclude, infine, il calciatore confermando di aver percepito dalla ASD Como 1907 Srl con il suddetto bonifico bancario del 26 luglio 2018 l'importo di cui alla delibera impugnata, ovvero l'importo netto di € 2.050,00, a fronte dell'importo lordo pari ad € 4.500,00.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 18 dicembre 2018.

Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Si osserva, infatti, come la società ASD Como 1907 Srl abbia effettivamente provveduto a corrispondere all'atleta Giuseppe Meloni l'intero importo pattuito con l'accordo economico sottoscritto tra le parti in data 8 dicembre 2017 per la stagione 2017/2018.

Più precisamente, si sottolinea che la società reclamante, con bonifico del 26 luglio 2018, ha corrisposto al calciatore il residuo importo netto di € 2.050,00 (ovvero € 4.500,00 lordi), oggetto del reclamo presentato dall'atleta dinanzi alla CAE nonché oggetto della delibera impugnata.

La suddetta circostanza, ovvero l'avvenuto saldo dell'importo dovuto, è confermata dal medesimo calciatore Giuseppe Meloni, il quale ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto il bonifico del 26 luglio 2018 a saldo di quanto a lui dovuto dalla ASD Como 1907 Srl; di conseguenza, la delibera della CAE deve essere annullata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Como 1907 Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della CAE – LND.

Nulla per la tassa.

8) RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ GS ARCONATESE 1926 SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ AC GOZZANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FINOTTI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

In data 20.6.2018 la società ASDC Gozzano ssdrl adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della GS Arconatese del premio di preparazione relativo al calciatore Francesco Finotti con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2016-2017 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2017-2018.

La Commissione Premi con decisione n/ cu 11/E riconosceva la ASDC Gozzano ssdrl titolare del diritto a ottenere dalla GS Arconatese il premio di preparazione relativamente all'atleta Francesco Finotti quale ultima società, pari a € 1.911,00 oltre € 477,75 a titolo di penale in favore della FIGC. La decisione veniva comunicata in data 4.10.2018 e impugnata dalla GS Arconatese con ricorso comunicato alla controparte in data 4.10.18.

La Arconatese assumeva che la Gozzano avrebbe richiesto il premio per il calciatore Finotti nato il 7.15.2000. Assumeva di non aver mai tesserato un atleta nato in quella data, e pertanto chiedeva la riforma della decisione impugnata, pur ammettendo di avere tra i propri tesserati un atleta di nome Francesco Finotti nato il 15.7.2000.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 18.12.2018.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

L'unico motivo di reclamo è rappresentato dalla diversità della data di nascita dell'atleta effettivamente tesserato per la società appellante con vincolo pluriennale (15.7.2000), e la data indicata dalla società ricorrente nel proprio atto introduttivo (7.15.2000).

L'assunto invocato nel reclamo in appello è di fatto rivolto a sostenere che si tratterebbe di atleti diversi, sicché quello asseritamente tesserato con vincolo pluriennale dalla società Arconatese, non sarebbe quello a suo tempo tesserato dalla Gozzano.

L'assunto è infondato. La società Gozzano in I grado ha allegato il tesserino federale dell'atleta Finotti nel quale si legge con chiarezza la sua data di nascita avvenuta il 15.7.2000.

È pertanto indubbio che l'atleta, tesserato con vincolo annuale dalla Gozzano, sia lo stesso tesserato con vincolo pluriennale dalla Arconatese, e che la data del 7.15.2000 sia evidente frutto di errore materiale di battitura, che è irrilevante e non inficia la fondatezza della richiesta stessa.

La decisione della Commissione Premi è pertanto stata correttamente assunta.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Arconatese 1926 SSD arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Ordinanza.

10) RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD ACIREALE CONTRO LA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA ARL - RICHIESTA INDENNIZZO PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA GARA DI COPPA ITALIA SERIE D – ACIREALE – MESSINA DEL 20.8.2017.

Con ricorso notificato in data 17.04.2018, la società ASD Acireale conveniva la società SSD ACR Messina ARL dinanzi a questo Tribunale al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 9.562,00, a titolo di indennizzo per il mancato incasso a seguito della rinuncia della società resistente a disputare la gara "Acireale – Messina" in programma il 20.08.2017 e valida per il turno preliminare di Coppa Italia Dilettanti, s.s. 2017/18.

La società appellante chiariva che l'importo richiesto era stato da lei determinato sulla base della media degli incassi, documentati dai borderaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne da lei disputate.

La società SSD ACR Messina ARL trasmetteva, in data 23 maggio 2018, le controdeduzioni con le quali, in via preliminare, sosteneva di non dover corrispondere alcunché alla controparte e, in via subordinata, contestava l'importo oggetto della domanda avversaria e, chiedendone la riduzione. La società resistente infatti rilevava come, ai fini del computo dell'indennizzo, si sarebbe dovuto far riferimento ai borderaux relativi alle precedenti gare di Coppa Italia, e non a quelle dei Play-Off; e che, trattandosi di gara unica, l'indennizzo dovrebbe essere pari al 50% dell'importo risultante dalla media degli incassi.

La vertenza veniva discussa una prima volta nel corso della riunione del 18 giugno 2018 e, in quella sede, veniva emessa l'ordinanza con la quale si chiedeva ai competenti uffici federali l'indicazione degli importi effettivamente ripartiti ed incassati dalla società ospitante nelle gare Acireale-Milazzo del 29.04.2017; Acireale-San Pio X del 07.05.2017 e Acireale-Altamura del 21.05.2017.

Acquisite agli atti le copie dei borderaux delle gare in questione, la vertenza veniva discussa nuovamente alla riunione del 22 novembre 2018 ed anche in quella sede veniva emessa un'ordinanza con la quale, questa volta, si onerava la Società ASD Acireale al deposito della documentazione comprovante gli incassi netti derivanti dalle gare Acireale – Milazzo del 29.4.2017; Acireale - San Pio Decimo del 7.5.2017; Acireale – Altamura del 21.5.2017; tutte valevoli per i play-off - s.s. 2016-17, detratte le somme riversate alla Società ospitata, entro il 10.12.2018.

All'esito dell'ordinanza in questione, in data 10.10.2018, l'ASD Città Di Acireale 1946 trasmetteva la memoria di costituzione, con la quale dichiarava di succedere per scissione all'ASD Acireale nel ramo dell'azienda relativo al calcio a 11 maschile e trasmetteva nuovamente i borderaux relativi alle tre gare indicate nell'ordinanza, precisando che gli importi indicati devono ritenersi netti in quanto nessuna somma doveva riversarsi in quelle occasioni alla società ospitata.

Da ultimo, la vertenza veniva discussa e decisa alla riunione del 18 dicembre 2018.

Il ricorso dell'ASD ACIREALE è parzialmente fondato.

La fattispecie in esame rientra, infatti, nel dettato di cui all'art. P/1 del C.U. n. 1 del 01.07.2017 LND Dipartimento Interregionale, il quale sancisce testualmente che *"l'indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza alla rinuncia a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società ospitate, viene determinato in base alla media degli incassi, documentati tramite i borderaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne, fino ad un massimo di € 20.000,00"*.

La norma qui riportata, oltre a prevedere il diritto al percepimento dell'indennizzo, indica il criterio generale per la quantificazione dello stesso.

Nel caso specifico, tuttavia, ci troviamo in una fattispecie particolare, quella della gara unica di Coppa Italia.

Pertanto, data la *ratio* sottesa all'indennizzo, il quale ha come obiettivo quello di evitare che la squadra non rinunciante subisca un danno patrimoniale a seguito della rinuncia a disputare una gara da parte della squadra avversaria, ai fini del computo dello stesso occorre far riferimento alla normativa disciplinante gli incassi e la relativa ripartizione tra le società.

A riguardo, il *Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2018/2018* (C.U. n. 1 LND Dipartimento Interregionale del 11.08.2017) dedica l'art. 6 ai "*Criteri di ripartizione degli incassi per gare di sola andata*", disponendo al primo comma testualmente come segue: "*in riferimento alla effettuazione delle gare di sola andata, si ritiene opportuno riportare le modalità riguardanti la ripartizione degli incassi: l'incasso lordo, detratti gli oneri fiscali, nonché le spese di organizzazione complessivamente quantificate a titolo forfettario nella misura massima del 10%, sarà suddiviso al 50% tra le due società al termine della gara ed immediatamente liquidato*".

Conseguentemente, applicando tale norma speciale al principio generale sancito del C.U. n. 1 del 01.07.2017 LND Dipartimento Interregionale, al fine di quantificare l'indennizzo dovuto dalla SSD ACR Messina ARL all'ASD Acireale, si dovrà far riferimento alla media degli incassi delle precedenti n. 3 gare ufficiali (Acireale – Milazzo del 29.4.2017; Acireale - San Pio Decimo del 7.5.2017; Acireale – Altamura del 21.5.2017), e l'importo risultante (€ 9.562,00), dovrà essere diviso per due, trattandosi – per l'appunto – di una gara di sola andata (€ 4.781,00).

Da ultimo, dovendosi altresì dare un valore alle spese di organizzazione che avrebbe dovuto sostenere la squadra ospitante nel caso di svolgimento della gara, si conviene di quantificare le stesse in via equitativa nel 5% dell'importo dovuto (su un massimo sancito dalla norma del 10%). Alla luce di quanto sopra, l'importo dovuto dalla società resistente è pari a complessivi € 4.541,95. Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla Società ASD Acireale, e per l'effetto, condanna la Società SSD ACR Messina ARL al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 4.541,95 (euro quattromilacinquecentoquarantuno/95).

Nulla per la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

11) RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GUIDI NICHOLAS, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con reclamo del 2 ottobre 2018, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l'1 ottobre 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Nicholas Guidi, del complessivo importo di euro 27.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

La reclamante eccepisce che il calciatore avrebbe percepito somme per complessivi € 12.700,00. A sostegno di ciò deposita schermata del sito della propria Banca, dalla quale risulta l'emissione di assegni circolari, ed un elenco di bonifici eseguiti in favore del calciatore Guidi redatto su foglio non intestato alla Banca.

Il calciatore Guidi, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni affermando che i pagamenti richiamati dalla SSD Viareggio 2014 non sono imputabili alla stagione sportiva 2017/2018, bensì alla precedente stagione sportiva, e che, comunque, la società non avrebbe depositato le quietanze di pagamento sottoscritte dal calciatore, così come previsto dall'art. 25, comma 6, del Regolamento LND.

Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE e la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a rl alle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà del reclamo.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 18/12/2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

L'art. 25, comma 6 del Regolamento LND prescrive che: *"i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati devono essere provati in giudizio, mediante apposita quietanza, firmata e datata"*.

Si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone la norma richiamata sopra.

L'eccezione della società, pertanto, risulta del tutto sprovvista di elementi probatori a sostegno.

Non possono, infatti, considerarsi tali gli estratti conto e le schermate internet della banca depositate in atti.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANDREANI FEDERICO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con reclamo del 2 ottobre 2018, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l'1 ottobre 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Federico Andreani, del complessivo importo di euro 1.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

La reclamante eccepisce che il calciatore avrebbe percepito somme per complessivi € 500,00 e che quindi sarebbe creditrice della minor somma di € 500,00. A sostegno di ciò deposita schermata del sito della propria Banca dalla quale risulta l'emissione di assegni circolari, ed un elenco di bonifici eseguiti in favore del calciatore Guidi redatto su foglio non intestato alla Banca.

Il calciatore Andreani, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni affermando che i pagamenti richiamati dalla SSD Viareggio 2014 non sono imputabili alla stagione sportiva 2017/2018, bensì alla precedente stagione sportiva e che, comunque, la società non

avrebbe depositato le quietanze di pagamento sottoscritte dal calciatore, così come previsto dall'art. 25, comma 6, del Regolamento LND.

Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE e la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a rl alle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà del reclamo.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 18/12/2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

L'art. 25, comma 6 del Regolamento LND prescrive che: *"i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati devono essere provati in giudizio, mediante apposita quietanza, firmata e datata"*.

Si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore come espressamente impone la norma richiamata sopra.

L'eccezione della società, pertanto, risulta del tutto sprovvista di elementi probatori a sostegno.

Non possono, infatti, considerarsi tali gli estratti conto e le schermate internet della banca depositate in atti.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LAMIONI NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con reclamo del 2 ottobre 2018, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l'1 ottobre 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Andrea Lamioni, del complessivo importo di euro 1.400,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

La reclamante eccepisce che negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico il calciatore avrebbe accusato spesso degli infortuni (non referati da un medico) e dimostrato una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza di impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo, oltre che ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 delle NOIF.

Il calciatore Lamioni, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l'incompetenza della Commissione Accordi Economici e di questo Tribunale, a giudicare su questioni disciplinari del tutto inconferenti con il thema decidendum.

Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE e la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a rl alle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà del reclamo.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 18/12/2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Si rileva come le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano a profili disciplinari che non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori.

Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale.

La SSD Viareggio 2014 a rl non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue argomentazioni, nulla dimostrando neanche in ordine ad eventuali contestazioni rivolte al calciatore per il suo presunto scarso rendimento.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 40 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CUOMO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con reclamo del 6 ottobre 2018 la SSD Città di Gela impugnava la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114 del 1° ottobre 2018, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Marco Cuomo, dell'importo di € 5.940,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno del proprio reclamo SSD Città di Gela esponeva che non vi fosse chiarezza nel provvedimento di condanna – ed in particolare nel dispositivo – sull'importo dovuto al calciatore, ossia se al netto o al lordo delle eventuali ritenute di legge.

Il calciatore presentava proprie controdeduzioni in cui precisava - tra l'altro - che, per consolidata giurisprudenza di questo stesso organo, le somme spettanti ai calciatori devono sempre liquidarsi al lordo degli eventuali oneri fiscali o previdenziali.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 18 dicembre 2018.

Il reclamo è infondato e deve respingersi.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell'importo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; in primo luogo dalla decisione in esame risulta chiaro che il compenso richiesto dal calciatore, e poi liquidato, sia il "residuo del compenso globale lordo" dovuto in forza dell'accordo economico sottoscritto. Inoltre sul punto questo Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omissso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Città Di Gela arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Cuomo Marco, quantificate in € 300,00 (euro trecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MOI DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con reclamo del 6 ottobre 2018 la SSD Città di Gela impugnava la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114 del 1° ottobre 2018, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Davide Moi, dell'importo di € 11.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno del proprio reclamo SSD Città di Gela esponeva che non vi fosse chiarezza nel provvedimento di condanna – ed in particolare nel dispositivo – sull'importo dovuto al calciatore, ossia se al netto o al lordo delle eventuali ritenute di legge.

Il calciatore presentava proprie controdeduzioni in cui precisava - tra l'altro - che in ambito dilettantistico, la natura di "rimborso" della corresponsione in favore del calciatore impedirebbe ogni forma di trattenuta alla fonte, non potendosi dunque considerare la società come sostituto d'imposta.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 18 dicembre 2018.

Il giudizio è infondato e deve respingersi.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell'importo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; in primo luogo dalla decisione in esame risulta chiaro che il compenso richiesto dal calciatore, e poi liquidato, sia il "residuo del compenso globale lordo" dovuto in forza dell'accordo economico sottoscritto. Inoltre sul punto questo Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Città Di Gela arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Moi Davide, quantificate in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N° 42 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 177 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEZZUTI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Con ricorso n. 177 pervenuto il 14 giugno 2018, la SPD Amiternina Scoppito adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD S. Gregorio al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2015/2016 il giocatore Pezzuti Simone nato il 23/09/2000. Con delibera in C.U. 2/E del 20.09.2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la ASD S. Gregorio al pagamento della somma di € 1.569,75, di cui € 1.255,80 in favore della SPD Amiternina Scoppito a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 313,95 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 04.10.2018, la ASD S. Gregorio ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo la conclusione di un accordo tra le parti e di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito del 07.09.2018, attestante l'avvenuto pagamento della somma concordata in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo "giovane dilettante" del calciatore Pezzuti Simone, producendo, all'uopo, documentazione, sottoscritta anche dalla F.I.G.C. Delegazione Provinciale L'Aquila in data 25.09.2018, attestante quanto affermato.

Sia Commissione Premi di Preparazione che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche apprendevano del predetto pagamento solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018.

L'art. 96 delle NOIF recita:

2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

Omissis....

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, ...omissis... Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

omissis...

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegare le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità

apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

Dall'esame della documentazione della normativa sopra richiamata e considerato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria così come concordata tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

È importante rilevare che gli Organi di Giustizia Sportiva, hanno avuto notizia della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito, attestante l'avvenuto pagamento della somma concordata, solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018, ovvero solo con la presentazione del ricorso del 04.10.2018.

La Società ASD S. Gregorio, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Aggiungasi che l'accordo è stato depositato presso la F.I.G.C. Delegazione Provinciale L'Aquila solo in data 25.09.2018 e, pertanto, successivamente alla pubblicazione della decisione della Commissione Premi avvenuta in data 20.09.2018.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

Conferma il pagamento della penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

17) RECLAMO N° 43 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 182 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RETTA RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Con ricorso n. 182 pervenuto il 14 giugno 2018, la SPD Amiternina Scoppito adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD S. Gregorio al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2015/2016 il giocatore Retta Riccardo nato 12/07/1999.

Con delibera in C.U. 2/E del 20.09.2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la ASD S. Gregorio al pagamento della somma di 2.700,00, di cui € 2.160,00 in favore della SPD Amiternina Scoppito a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 540,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 04.10.2018, la ASD S. Gregorio ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo la conclusione di un accordo tra le parti e di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito del 07.09.2018, attestante l'avvenuto pagamento della somma concordata in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo "giovane dilettante" del calciatore Retta Riccardo, producendo, all'uopo, documentazione, sottoscritta anche dalla F.I.G.C. Delegazione Provinciale L'Aquila in data 25.09.2018, attestante quanto affermato.

Sia Commissione Premi di Preparazione che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche apprendevano del predetto pagamento solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018.

L'art. 96 delle NOIF recita:

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

Omissis...

*3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, ...omissis...
Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..*

omissis...

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

Dall'esame della documentazione della normativa sopra richiamata e considerato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria così come concordata tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

È importante rilevare che gli Organi di Giustizia Sportiva, hanno avuto notizia della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito, attestante l'avvenuto pagamento della somma concordata, solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018, ovvero solo con la presentazione del ricorso del 04.10.2018.

La Società ASD S. Gregorio, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Aggiungasi che l'accordo è stato depositato presso la F.I.G.C. Delegazione Provinciale L'Aquila solo in data 25.09.2018 e, pertanto, successivamente alla pubblicazione della decisione della Commissione Premi avvenuta in data 20.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

Conferma il pagamento della penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 44 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 143 – PREMIO DI

PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LAURENZI MANUELE], PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Con ricorso n. 143 pervenuto il 14 giugno 2018, la SPD Amiternina Scoppito adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD S. Gregorio al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2015/2016 il giocatore Laurenzi Manuele nato 04/01/1999. Con delibera in C.U. 2/E del 20.09.2018 la 1.552,50, di cui € 1.242,00 in favore della SPD Amiternina Scoppito a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 310,50 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 04.10.2018, la ASD S. Gregorio ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo la conclusione di un accordo tra le parti e di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito del 07.09.2018, attestante l'avvenuto pagamento della somma concordata in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo "giovane dilettante" del calciatore Laurenzi Manuele, producendo, all'uopo, documentazione, sottoscritta anche dalla F.I.G.C. Delegazione Provinciale L'Aquila in data 25.09.2018, attestante quanto affermato.

Sia Commissione Premi di Preparazione che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche apprendevano del predetto pagamento solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018.

L'art. 96 delle NOIF recita:

2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

Omissis...

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, ...omissis...

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

omissis...

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegare le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

Dall'esame della documentazione della normativa sopra richiamata e considerato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria così come concordata tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

È importante rilevare che gli Organi di Giustizia Sportiva, hanno avuto notizia della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito, attestante l'avvenuto pagamento della somma

concordata, solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018, ovvero solo con la presentazione del ricorso del 04.10.2018.

La Società ASD S. Gregorio, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Aggiungasi che l'accordo è stato depositato presso la F.I.G.C. Delegazione Provinciale L'Aquila solo in data 25.09.2018 e, pertanto, successivamente alla pubblicazione della decisione della Commissione Premi avvenuta in data 20.09.2018.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

Conferma il pagamento della penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

19) RECLAMO N° 45 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 113 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BLAIR MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Con ricorso n. 113 pervenuto il 14 giugno 2018, la SPD Amiternina Scoppito adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD S. Gregorio al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2015/2016 il giocatore Blair Matteo nato 04/05/1999.

Con delibera in C.U. 2/E del 20.09.2018 la 1.552,50, di cui € 1.242,00 in favore della SPD Amiternina Scoppito a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 310,50 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 04.10.2018, la ASD S. Gregorio ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo la conclusione di un accordo tra le parti e di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito del 07.09.2018, attestante l'avvenuto pagamento della somma concordata in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo "giovane dilettante" del calciatore Blair Matteo, producendo, all'uopo, documentazione, sottoscritta anche dalla F.I.G.C. Delegazione Provinciale L'Aquila in data 25.09.2018, attestante quanto affermato.

Sia Commissione Premi di Preparazione che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche apprendevano del predetto pagamento solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018.

L'art. 96 delle NOIF recita:

2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

Omissis...

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, ...omissis...

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

omissis...

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegare le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

Dall'esame della documentazione della normativa sopra richiamata e considerato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria così come concordata tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

È importante rilevare che gli Organi di Giustizia Sportiva, hanno avuto notizia della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito, attestante l'avvenuto pagamento della somma concordata, solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018, ovvero solo con la presentazione del ricorso del 04.10.2018.

La Società ASD S. Gregorio, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Aggiungasi che l'accordo è stato depositato presso la F.I.G.C. Delegazione Provinciale L'Aquila solo in data 25.09.2018 e, pertanto, successivamente alla pubblicazione della decisione della Commissione Premi avvenuta in data 20.09.2018.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

Conferma il pagamento della penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DIEME LOUIS JEROME, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con ricorso del 2 luglio 2018 l'atleta tesserato Louis Jerome Dieme adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la ASD Nocerina 1910 al pagamento dell'importo di € 15.758,00 quale residua somma rispetto a quella pattuita per la stagione 2017/2018 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La società resistente non controdeduceva, e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 3 CAE 2018/2019 del 1.10.2018, pubblicata con C.U. n. 114 in pari data, condannava la Società ASD Nocerina 1910 al pagamento della somma di € 15.758,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Nocerina 1910 in data 1.10.2018, è stata da questa impugnata con atto del 6 ottobre 2018, deducendo la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa sul presupposto che la nuova compagine sociale, subentrata il 5.7.2018 con mutamento dell'indirizzo di posta certificata della società, non avrebbe avuto conoscenza, per cause ad essa non imputabili, del reclamo inviato all'indirizzo pec della società nocerina1910@legalmail.it. La reclamante ha dedotto, infine, l'erroneità della somma rivendicata dal calciatore che dovrebbe essere - a suo dire - liquidata al netto, nel minor importo di € 12.606,40, e non al lordo.

Il calciatore Louis Jerome Dieme ha controdedotto contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 18.12.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la Commissione Accordi Economici è stato correttamente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata, all'epoca comunicato dalla Società reclamante alla Federcalcio e dalla stessa riconosciuto essere all'epoca l'unico indirizzo pec ufficiale della società. Non può negarsi, pertanto, che la Società sia venuta a conoscenza del reclamo, e che non vi sia stata alcuna lesione del principio del contraddittorio, atteso che le successive vicende societarie, che avrebbero portato al mutamento della compagine sociale ed alla modifica dell'indirizzo pec, non possono avere alcuna rilevanza, in quanto attinenti ad un momento successivo rispetto a quello della proposizione del reclamo e, comunque, a meri aspetti interni alla Società di nessuna rilevanza esterna. Il richiamo ad un precedente di codesto Tribunale si rivela, quindi, del tutto inappropriato, trattandosi in quel caso di fattispecie completamente diversa.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell'importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass. Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Rilevato, altresì, che l'asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato, la decisione della Commissione Accordi Economici risulta, quindi, immune da vizi e vò, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Nocerina 1910 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Dieme Louis Jerome, quantificate in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi la tassa.

21) RECLAMO N° 49 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHETTINO ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con ricorso del 5 giugno 2018 l'atleta tesserato Alberto Schettino adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la ASD Nocerina 1910 al pagamento dell'importo di € 19.958,00 quale residua somma rispetto a quella pattuita per la stagione 2017/2018 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La società resistente non controdeduceva e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 211 CAE 2018/2019 del 1.10.2018, pubblicata con C.U. n. 114 in pari data, condannava la Società ASD Nocerina 1910 al pagamento della somma di € 19.958,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Nocerina 1910 in data 1.10.2017, è stata da questa impugnata con atto del 6 ottobre 2018, deducendo in primis la violazione dell'art. 4 dell'accordo economico nella parte in cui prevede che l'obbligo di pagamento deve essere estinto entro la stagione sportiva di riferimento, mentre nella specie il reclamo è stato proposto prima di tale scadenza. Viene, di poi, dedotta la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa sul presupposto che la nuova compagine sociale, subentrata il 5.7.2018 con mutamento dell'indirizzo di posta certificata della società, non avrebbe avuto conoscenza, per cause ad essa non imputabili, del reclamo inviato all'indirizzo pec della società nocerina1910@legalmail.it. La reclamante ha dedotto, infine, l'erroneità della somma rivendicata dal calciatore che dovrebbe essere - a suo dire - liquidata al netto di ritenute e rimborsi spese corrisposti, e non al lordo.

Il calciatore Alberto Schettino ha controdedotto contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccependo altresì l'inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta solo in sede di gravame.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 18.12.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il primo motivo di gravame è palesemente infondato da un lato perché la previsione contrattualistica deve essere interpretata nel senso che è la suddivisione, nel caso di somma annua, in dieci rate mensili di eguale importo che deve avvenire entro la stagione sportiva di riferimento e non già che l'obbligo di pagamento abbia il termine massimo della scadenza della stagione sportiva al di là dell'obbligo mensile; dall'altro perché in ogni caso il pagamento non è avvenuto neppure a stagione scaduta, di talché ha ben diritto il calciatore di pretendere il pagamento di quanto non corrisposto.

Relativamente al secondo motivo di gravame, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la Commissione Accordi Economici è stato correttamente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata all'epoca comunicato dalla Società reclamante alla Federcalcio e dalla stessa riconosciuto essere all'epoca l'unico indirizzo pec ufficiale della società. Non può negarsi, pertanto, che la Società sia venuta a conoscenza del reclamo e che non vi sia stata alcuna lesione del principio del contraddittorio, atteso che le successive vicende societarie, che

avrebbero portato al mutamento della compagine sociale ed alla modifica dell'indirizzo pec, non possono avere alcuna rilevanza in quanto attinenti ad un momento successivo rispetto a quello della proposizione del reclamo e, comunque, a meri aspetti interni alla Società di nessuna rilevanza esterna. Il richiamo ad un precedente di codesto Tribunale si rivela, quindi, del tutto inappropriato trattandosi in quel caso di fattispecie completamente diversa.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell'importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass. Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Rilevato, altresì, che l'asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato, e che la documentazione prodotta solo in questa sede non può essere presa in considerazione, trattandosi di produzione inammissibile in quanto non tempestivamente prodotta innanzi alla Commissione Accordi Economici, la decisione da quest' ultima assunta risulta, quindi, immune da vizi e vada, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Nocerina 1910 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Schettino Alberto, quantificate in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

22) RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BARCELLONA DANIELE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con ricorso del 2 luglio 2018 l'atleta tesserato Daniele Barcellona adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la ASD Nocerina 1910 al pagamento dell'importo di € 4.640,00 quale residua somma rispetto a quella pattuita per la stagione 2017/2018 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La società resistente non controdeduceva e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 5 CAE 2018/2019 del 1.10.2018, pubblicata con C.U. n. 114 in pari data, condannava la Società ASD Nocerina 1910 al pagamento della somma di € 4.640,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Nocerina 1910 in data 1.10.2017, è stata da questa impugnata con atto del 6 ottobre 2018, deducendo in primis la violazione dell'art. 6 dell'accordo economico in quanto – a detta della Società- il calciatore, vittima il 14.12.2017 di un infortunio al ginocchio destro durante una gara di allenamento, non sarebbe più tornato a disposizione decorso il periodo di convalescenza post operatoria.

Viene, di poi, dedotta la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa sul presupposto che la nuova compagine sociale, subentrata il 5.7.2018 con mutamento dell'indirizzo di posta certificata della società, non avrebbe avuto conoscenza, per cause ad essa non imputabili, del reclamo inviato all'indirizzo pec della società nocerina1910@legalmail.it. La reclamante ha dedotto, infine, l'erroneità della somma rivendicata dal calciatore che dovrebbe essere – a suo dire - liquidata al netto di ritenute e rimborsi spese corrisposti, e non al lordo.

Il calciatore Daniele Barcellona ha controdedotto contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccependo altresì l'inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta solo in sede di gravame.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 18.12.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il primo motivo di gravame è infondato atteso che la Società non ha esercitato il diritto di rescissione previsto contrattualmente per l'ipotesi di infortunio del calciatore che - come nel caso di specie- sia dipeso dall'attività sportiva.

L'art. 6, comma 2 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti prevede, infatti, che laddove l'infortunio dipenda dall'attività sportiva, la Società ha la facoltà di rescindere dall'accordo, fermo l'obbligo di corrispondere le mensilità maturate. Con l'ovvia conseguenza che nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di rescissione resta fermo l'obbligo di pagamento di tutte le mensilità di pagamento previste dal contratto.

Relativamente al secondo motivo di gravame, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la Commissione Accordi Economici è stato correttamente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata all'epoca comunicato dalla Società reclamante alla Federcalcio e dalla stessa riconosciuto essere all'epoca l'unico indirizzo pec ufficiale della società. Non può negarsi, pertanto, che la Società sia venuta a conoscenza del reclamo e che non vi sia stata alcuna lesione del principio del contraddittorio, atteso che le successive vicende societarie, che avrebbero portato al mutamento della compagine sociale ed alla modifica dell'indirizzo pec, non possono avere alcuna rilevanza in quanto attinenti ad un momento successivo rispetto a quello della proposizione del reclamo e, comunque, a meri aspetti interni alla Società di nessuna rilevanza esterna. Il richiamo ad un precedente di codesto Tribunale si rivela, quindi, del tutto inappropriato trattandosi in quel caso di fattispecie completamente diversa.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell'importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011),

ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omissso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Rilevato, altresì, che l'asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato, e che la documentazione prodotta solo in questa sede non può essere presa in considerazione, trattandosi di produzione inammissibile in quanto non tempestivamente prodotta innanzi alla Commissione Accordi Economici, la decisione da quest' ultima assunta risulta, quindi, immune da vizi e vò, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Nocerina 1910 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Barcellona Daniele, quantificate in € 200,00 (euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

23) RECLAMO N° 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CORDAZ ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Ordinanza.

24) RECLAMO N° 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO – PREMIO RENDIMENTO – CALCIATORE MANCINI GIANLUCA – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016.

Con atto 18 dicembre 2017, l'ACF Fiorentina Spa ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 30, comma 28, del Codice di Giustizia Sportiva, chiedendo a questo Tribunale la condanna dell'AC Perugia Calcio Srl al versamento in suo favore del premio di rendimento effettivamente dovuto in ordine alle vicende di mercato tra le Società ACF Fiorentina, AC Perugia Calcio ed Atalanta Bergamasca Calcio che hanno riguardato il calciatore Gianluca Mancini, nato il 17 aprile 1996.

Assume la ricorrente ACF Fiorentina che, dopo avere raggiunto un accordo con l'AC Perugia Calcio per la cessione del calciatore Mancini, quest'ultima Società, d'intesa con la Società Atalanta Bergamasca Calcio avrebbe messo in atto un accordo simulatorio volto a sottrarre ad essa reclamante un importo quantificato, nel corso del giudizio, in euro 475.000,00.

In particolare, dopo il trasferimento temporaneo del calciatore Mancini dall'ACF Fiorentina all'AC Perugia Calcio in data 10 luglio 2015 e l'esercizio del diritto di opzione e contro-opzione da parte

delle due Società, l'ACF Fiorentina ha trasferito il calciatore Mancini a titolo definitivo all'AC Perugia Calcio in data 1 agosto 2016.

Contestualmente al trasferimento le Società hanno sottoscritto un accordo per eventuali premi di rendimento da riconoscersi alla società cedente con il quale l'AC Perugia Calcio si è impegnata a corrispondere all'ACF Fiorentina il 50% del valore delle somme che essa AC Perugia Calcio avrebbe incassato effettivamente a qualunque titolo per la futura cessione del contratto del Mancini ad altra Società.

In data 12 gennaio 2017 l'AC Perugia Calcio ha quindi trasferito all'Atalanta Bergamasca Calcio a titolo definitivo il calciatore Mancini per l'importo di euro 200.000,00, versando all'ACF Fiorentina il pattuito importo di rendimento di euro 100.000,00.

Ebbene, l'ACF Fiorentina sostiene che detto importo sia stato simulato tra l'AC Perugia Calcio e l'Atalanta Bergamasca Calcio in suo danno, giungendo in corso di giudizio a quantificare l'effettivo importo dovutole pari ad euro 475.000,00.

La ricorrente ACF Fiorentina assume che l'accordo simulatorio si sarebbe concretizzato a mezzo di due operazioni di mercato tra le medesime società AC Perugia Calcio ed Atalanta Bergamasca Calcio riferite, nella medesima sessione di mercato, ai calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, entrambi acquistati dall'Atalanta Bergamasca Calcio e ritrasferiti a titolo temporaneo all'AC Perugia Calcio, il primo fino al 30.6.2017 e il secondo fino al 30.6.2018.

In particolare, deduce la ricorrente Società che il reale prezzo di mercato del calciatore Mancini si sarebbe dovuto attestare intorno ad euro 1,5 mln e quello del calciatore Santopadre intorno agli euro 75.000,00.

Ne sarebbe prova anche l'intervista resa dal Presidente dell'AC Perugia Calcio Massimiliano Santopadre, rilasciata nel gennaio 2017, nella quale lo stesso ha dichiarato che quanto ricavato dalla cessione del calciatore Mancini era stato già reinvestito sui calciatori Terrani, Forte e Mustacchio.

Addirittura, al momento del ricorso, la stima di mercato del calciatore Mancini, ad avviso della ricorrente Società, avrebbe toccato la somma di euro 4,8 mln.

A fronte quindi dell'asserito pregiudizio subito, l'ACF Fiorentina ha richiesto disporsi l'esibizione e l'acquisizione agli atti di tutta la documentazione federale relativa ai trasferimenti e agli accordi economici sottoscritti tra le Società AC Perugia Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio e tra queste e i calciatori Mancini, Santopadre, Terrani, Forte e Mustacchio.

Si sono quindi costituite in giudizio le Società AC Perugia Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio contestando integralmente gli assunti della ricorrente ACF Fiorentina.

L'AC Perugia Calcio ha ribadito la piena genuinità delle operazioni di mercato contestate dall'ACF Fiorentina, denunciando la condotta pretestuosa e di carattere meramente esplorativo di quest'ultima.

Nessuna prova esisterebbe, infatti, del denunciato accordo simulatorio a fronte di trasferimenti di calciatori muniti del visto di esecutività da parte della Federazione.

Inoltre, sarebbero semplicemente persuasive le stime di mercato indicate dalla ricorrente ACF Fiorentina e non condivise dall'AC Perugia Calcio che indica quotazioni diverse.

Sostanzialmente sulla stessa linea argomentativa la difesa della Atalanta Bergamasca Calcio la quale, peraltro, deduce anche che da un attento esame dell'accordo di trasferimento del calciatore Mancini tra Atalanta Bergamasca Calcio e AC Perugia Calcio, quest'ultima, e quindi per l'effetto

anche la ACF Fiorentina, potrebbero introitare ulteriori somme rispetto a quella già corrisposta di euro 200.000,00.

In particolare, nell'accordo in questione viene concordato un ulteriore importo a titolo di rendimento, fino ad euro 300.000,00, in base alle presenze del Mancini con la prima squadra dell'Atalanta Bergamasca Calcio, ed un importo aggiuntivo pari al 10 per cento sulla successiva rivendita del calciatore, da calcolarsi sul delta tra quanto fino a quel momento incassato dall'AC Perugia Calcio e l'importo di euro 2.000.000,00.

Per l'ACF Fiorentina quest'ultima circostanza rappresenterebbe, invece, ulteriore riprova che l'effettivo prezzo del calciatore Mancini concordato tra l'AC Perugia Calcio e l'Atalanta Bergamasca Calcio, sarebbe molto vicino ad euro 2 mln.

All'esito della riunione del 5 marzo 2018, nel corso della quale i Difensori delle parti hanno insistito sostanzialmente nelle loro deduzioni e reciproche eccezioni, questo Tribunale ha assegnato termine al 26 marzo 2018 per memorie illustrative, termine fino al 6 aprile 2018 per la indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e ulteriore termine sino al 23 aprile 2018 per le sole indicazioni di prova contraria.

Depositare le suddette memorie autorizzate, alla riunione del 14 maggio 2018, fissata per l'ammissione dei mezzi di prova, il Presidente dell'AC Perugia Calcio, Massimiliano Santopadre, ha rilasciato dichiarazioni spontanee e questo Collegio, riservato ogni provvedimento, ha ritenuto opportuno esperire il tentativo di conciliazione tra le parti.

Alla successiva riunione dell'11 settembre 2018, verificata la mancata conciliazione, le parti hanno dato atto che nelle more, con pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte Federale di Appello del 27 agosto 2018, si era definito il procedimento disciplinare per i medesimi fatti apertosi nei confronti delle Società AC Perugia Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio su denuncia dell'ACF Fiorentina.

Procedimento disciplinare del quale, fino a tale data, le parti hanno ritenuto di non comunicare a questo Tribunale.

Con tale pronuncia è stato confermato il proscioglimento dei deferiti pronunciato dal TFN Sezione disciplinare in data 12 luglio 2018.

Su richiesta delle Società Atalanta Bergamasca Calcio e ACF Fiorentina, il Tribunale ha disposto quindi l'acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento disciplinare e si è riservato in ordine alla ammissibilità della perizia di stima del valore dei calciatori Mancini e Santopadre al gennaio 2017, prodotta dalla ricorrente Società.

Con ordinanze 23 ottobre e 22 novembre 2018, i difensori sono stati autorizzati ad acquisire copia integrale del fascicolo della fase disciplinare ed è stata fissata la data del 18 dicembre 2018 per la discussione, con medesimo termine per il deposito di eventuali note conclusive nelle quali l'ACF Fiorentina ha quantificato il proprio petitum in complessivi euro 475.000,00.

In data 18 dicembre 2018 il ricorso è stato quindi discusso e rigettato con compensazione integrale delle spese del procedimento.

In via preliminare, deve ritenersi ammissibile la perizia di stima del valore dei calciatori Mancini e Santopadre al gennaio 2017 prodotta dalla ricorrente ACF Fiorentina in quanto quest'ultima, avendo appreso del deposito di analogo documento da parte dell'Atalanta Bergamasca Calcio nel corso del procedimento disciplinare, nel rispetto del contraddittorio ha diritto a tale produzione.

Contrariamente a quanto eccepito sul punto dalle Società resistenti, infatti, la ricorrente non poteva partecipare al procedimento disciplinare che ai sensi dell'art. 41, comma 7 e dell'art. 33,

comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, ammette l'intervento di terzi solo in ipotesi di illecito sportivo.

In ordine poi alle istanze istruttorie della ricorrente Società, costituite esclusivamente da richieste di esibizione e/o acquisizione della documentazione relativa ai trasferimenti dei calciatori Mancini, Santopadre, Terrani, Mustacchio e Forte e ai loro accordi economici con le Società AC Perugia Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio, si osserva che dette istanze risultano tutte superate dalla integrale acquisizione dei documenti del procedimento disciplinare dei quali le parti hanno acquisito integrale copia, come confermato dai difensori in sede di discussione.

L'ACF Fiorentina insiste nelle proprie deduzioni contestando l'assoluta incongruità dei trasferimenti dei calciatori Mancini e Santopadre dall'AC Perugia Calcio all'Atalanta Bergamasca Calcio ai rispettivi importi di euro 200.000,00 ed euro 1.000.000,00.

Tali importi, raffrontati ai discordanti accordi economici dei due calciatori rispetto al prezzo di trasferimento, unitamente alle altre risultanze, dimostrerebbero un unico accordo simulatorio tra le società Atalanta Bergamasca Calcio e AC Perugia Calcio volto a dissimulare il maggior prezzo effettivamente attribuito al calciatore Mancini.

Ebbene, allo stato della documentazione in atti, rileva questo Tribunale che non è stata fornita alcuna prova in ordine alla dedotta circostanza che i due contratti in contestazione riferiti ai calciatori Mancini e Santopadre, rappresentino un'operazione negoziale singola posta in essere in danno dell'ACF Fiorentina.

In tal senso, anche se la decisione assunta in sede disciplinare non vincola in alcun modo questo Collegio, si deve condividere con le Sezioni Riunite della Corte Federale di Appello, che, pur in presenza di elementi di fatto che possono ritenersi come anomalie, non si può obiettivamente andare oltre alla presenza di meri indizi.

Indizi, peraltro, che non possono ritenersi gravi e concordanti.

Unico dato certo è la mera coincidenza temporale delle due operazioni.

In questa sede, peraltro, tali indizi avrebbero, al limite, consentito alla ricorrente ACF Fiorentina di richiedere di provare aliunde il dedotto accordo simulatorio.

Come detto invece, le prove articolate dall'ACF Fiorentina si sono limitate alla richiesta di esibizione documenti che, pur presenti oggi in atti in seguito all'acquisizione del fascicolo della fase disciplinare, non assurgono a prova della denunciata simulazione.

In aggiunta alle rilevate carenze probatorie in atti, si deve inoltre considerare la sostanziale impossibilità di accertare il valore di mercato di un calciatore.

Tale valore, infatti, non può essere che quello che le parti attribuiscono al calciatore nella loro autonomia negoziale.

Valore questo, inoltre, estremamente variabile in base alle esigenze del momento delle Società sul mercato e dipendente in buona parte anche dalle capacità previsionali sulle qualità del calciatore in questione.

Per tale motivo, tutti i documenti al riguardo versati in atti dalle parti, comprese le perizie di stima, relativi al valore di mercato dei calciatori Mancini e Santopadre non possono che essere valutate come semplici indicazioni.

È indubbio che tali quotazioni, inserendosi in una contrattazione di libero mercato, non sono infatti ancorate a fattori valutativi normativamente predeterminati o predeterminabili.

Difettano, in sostanza, uniformi e oggettivi criteri di valutazione dell'effettivo valore dei calciatori: non vi sono dei parametri certi di riferimento o unanimemente condivisi in ordine all'oggettivo valore di cessione di un calciatore.

Anche sotto tale profilo è quindi impossibile ravvisare un collegamento negoziale di natura simulata tra le cessioni dei calciatori Mancini e Santopadre.

Proprio la sostanziale impossibilità di attribuire valori certi ai calciatori, rende estremamente complicata l'analisi della devoluta controversia e quindi impone una compensazione integrale delle spese del procedimento.

Tanto premesso e considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ammette il deposito della perizia prodotta dalla Società ACF Fiorentina Spa a firma del Prof. Buttignon e, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dalla Società ACF Fiorentina Spa.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Dispone incamerarsi la tassa.

Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 6 marzo 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina